



AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Assegnazione in regolarizzazione degli alloggi ERP per gli occupanti senza titolo, ai sensi dell'art.22, commi 140 e ss., della Legge Regionale 27 febbraio 2020, n.1.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI

- la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.12;
- l'art.22, commi 140 e ss., della Legge regionale 27 febbraio 2020, n.1;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2020, n.429, avente ad oggetto "*Legge regionale 27 febbraio 2020, n.1, articolo 22, comma 146. Approvazione del modello di domanda di assegnazione in regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Definizione dei termini e modalità di presentazione delle domande e approvazione delle modalità procedurali per la regolarizzazione amministrativa degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*";
- l'Allegato A della sopracitata Deliberazione, recante il modello di domanda di assegnazione in regolarizzazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art.22, commi 140 e ss., della L.R.n.1/2020;
- l'Allegato B della sopracitata Deliberazione, indicante le modalità procedurali per la regolarizzazione amministrativa degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- la Deliberazione della Giunta comunale n.1 del 11-01-2021, avente ad oggetto "*Art.22, comma 140 e ss., della L.R.n.1/2020. Assegnazione in regolarizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo*";

RENDE NOTO

che, ai sensi dell'art.22, commi 140 e ss., della L.R.n.1/2020, coloro che occupano senza titolo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Subiaco, possono ottenere la relativa assegnazione in regolarizzazione in presenza delle condizioni e dei requisiti specificati dalla predetta disposizione normativa e riportati nel presente avviso, presentando all'Ente un'apposita domanda secondo le modalità ed entro i termini di seguito indicati.

1. Condizioni e requisiti per l'assegnazione in regolarizzazione.

1.1. Periodo di durata dell'occupazione senza titolo.

L'assegnazione in regolarizzazione è subordinata al perdurare dell'occupazione dell'alloggio da parte dello stesso nucleo familiare da una data anteriore a quella del **23 maggio 2014** fino alla data



COMUNE DI SUBIACO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
AREA TECNICA

di adozione del provvedimento di assegnazione in regolarizzazione. In relazione a tale periodo, l'occupazione può essere comprovata esclusivamente tramite:

- a) censimento reddituale;
- b) certificazione anagrafica;
- c) verbale di accertamento della polizia locale.

1.2. Ulteriori requisiti.

l'assegnazione in regolarizzazione è altresì subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio del Comune di Subiaco;
- c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del territorio del Comune di Subiaco e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00), da calcolarsi mediante la somma dei valori delle componenti indicate dall'art.21, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento regionale 20 settembre 2000, n.2, quantificati con le modalità e i criteri descritti dall'art.11, comma 1, lettera *c bis*), della L.R.n.12/1999;
- d) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da altro ente pubblico, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;
- e) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, un alloggio eventualmente già assegnato;
- f) reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare non superiore, alla data di presentazione della domanda, al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata alla assistenza abitativa, attualmente fissato in **euro 20.876,99** con la Determinazione G12871 del 27 settembre 2019 del Direttore della Direzione Politiche Abitative della Regione Lazio.

In attuazione delle previsioni di cui all'art.10, comma 2, lettera *r*), della L.R.n.11/2016, ai fini del possesso del requisito di cui alla lettera *c*), non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è assegnata, in sede di separazione personale o divorzio, al coniuge o comunque non è nella disponibilità del soggetto richiedente.

Ai fini del presente procedimento, si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dalle parti delle unioni civili o dai conviventi di fatto, ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente avviso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di



stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del presente avviso e sia dimostrata nelle forme di legge.

2. Limiti di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e per la decadenza dalla assegnazione degli alloggi. Modalità di calcolo.

Il limite di reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica **è fissato in euro 20.876,99.**

Il limite di reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi, calcolato aumentando del 40% il limite di reddito per l'accesso, **è fissato in euro 29.277,79 (20.876,99 + 40%).**

Entrambi i suddetti limiti di reddito sono computati secondo le modalità indicate dall'art.21 della Legge 5 agosto 1978, n.457; la diminuzione ivi prevista è determinata in euro 2.000 per ciascun familiare a carico convivente, fino ad un massimo di detrazione di euro 6.000,00.

Sempre ai fini del calcolo dei limiti reddituali di cui sopra, i redditi percepiti dai figli facenti parte del nucleo familiare sono computati in misura pari al 50%.

3. Procedimento.

Ricevute le domande di assegnazione in regolarizzazione, il Comune, una volta eseguita la verifica dei requisiti descritti nel punto che precede, provvederà a pubblicare un elenco ove saranno indicate le posizioni regolarizzabili e quelle non regolarizzabili, evidenziando, in quest'ultima ipotesi, gli elementi ostativi alla regolarizzazione medesima.

4. Definizione contabile.

I soggetti la cui posizione risulterà regolarizzabile, per poter conseguire l'assegnazione dell'alloggio occupato, dovranno altresì addivenire ad una definizione contabile, versando, a titolo di indennità e di sanzione, una somma che sarà determinata come segue.

Qualora il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2019 **risulti essere non superiore al limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica (ossia ad euro 20.876,99),** l'indennità dovuta sarà pari al canone ERP relativo agli ultimi cinque anni, calcolato in base al reddito, a cui si aggiungerà, sempre in relazione al predetto periodo quinquennale, una sanzione di euro 200,00 (duecento/00) mensili. Tale sanzione sarà ridotta del 10% per i nuclei familiari in cui siano presenti minori o del 20% qualora siano presenti minori con disabilità. Sarà inoltre dovuto il rimborso delle spese per i servizi erogati dall'Ente proprietario dalla data di occupazione sino alla data di presentazione della domanda. **Il pagamento degli importi sopraindicati, previo versamento di un acconto pari al 5% della somma complessivamente dovuta, potrà essere rateizzato avendo riguardo alla capacità reddituale del nucleo familiare assegnatario.**

Qualora il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2019 **risulti essere inferiore a quello fissato quale limite di decadenza (calcolato nel modo indicato dall'art.50, comma 2 bis, secondo periodo, della L.R.n.27/2006, ed attualmente corrispondente ad euro 29.227,79),** l'indennità dovuta sarà pari al canone calmierato relativo agli ultimi cinque anni, da calcolarsi con le modalità indicate dall'art.6 del Regolamento Regionale 28 dicembre 2012, n.18. Si applica un abbattimento progressivo, da un minimo del 35% ad un massimo del 56%, in relazione al reddito del nucleo familiare, secondo quanto stabilito con la Deliberazione della Giunta comunale n.1 del 11-01-2021, Allegato 1. Oltre all'indennità di cui sopra e sempre in relazione al suddetto periodo quinquennale, è dovuta una sanzione pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, che sarà ridotta del 10% per i nuclei familiari in cui siano presenti minori o del 20% qualora siano presenti minori con disabilità. Sarà inoltre dovuto il rimborso delle spese per i servizi erogati



dall'Ente proprietario dalla data di occupazione sino alla data di presentazione della domanda. Il pagamento degli importi sopraindicati, previo versamento di un acconto pari al 5% della somma dovuta complessivamente, potrà essere rateizzato avendo riguardo alla capacità reddituale del nucleo familiare assegnatario.

5. Adempimenti successivi.

Il debito risultante dalla definizione contabile di cui al punto che precede dovrà essere accettato espressamente e per iscritto dal richiedente l'assegnazione in regolarizzazione. Sempre per iscritto, inoltre, verranno individuate le modalità di pagamento, anche attraverso l'eventuale definizione di un piano rateale.

Terminata la definizione contabile, il Comune predisporrà l'elenco di tutte le posizioni esaminate e, con riguardo a quelle regolarizzabili, adotterà un provvedimento di assegnazione, procedendo alle relative variazioni ed alla determinazione del canone di locazione mensile dovuto in base al reddito del nucleo familiare, come da norme vigenti.

Dopo il provvedimento di assegnazione di cui sopra, il Comune e l'assegnatario in regolarizzazione addiverranno alla stipulazione di un contratto di locazione.

6. Modalità e termini di presentazione della domanda e indicazione della documentazione da allegare.

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda utilizzando esclusivamente il modello approvato con Deliberazione della Giunta Regionale m.429/2020, che si allega al presente avviso a formarne parte integrante e sostanziale, e che è reperibile sul sito www.comune.subiaco.rm.it, oppure, in forma cartacea, presso l'Area Tecnica del Comune di Subiaco, dal lunedì al venerdì, orario 9:00 – 12:00.

Unitamente al suddetto modulo di domanda, gli interessati dovranno produrre copia di almeno uno dei seguenti documenti: a) censimento anagrafico reddituale, b) certificato di residenza storico-anagrafico oppure c) verbale di accertamento della polizia locale, idonei a comprovare la decorrenza dell'occupazione senza titolo da una data **anteriore al 23 maggio 2014**; oltreché una fotocopia del documento di identità. Prima dell'adozione del provvedimento di assegnazione in regolarizzazione, l'Amministrazione comunale si riserva di verificare la veridicità dei dati dichiarati nella domanda, eventualmente anche richiedendo all'interessato ulteriore documentazione (ad esempio, dichiarazione ISEE), che dovrà essere prodotta entro e non oltre trenta giorni (prorogabili una sola volta per giustificati motivi e per un termine non superiore ad ulteriori quindici giorni) a far data dal ricevimento della relativa richiesta, pena il rigetto della stessa domanda di assegnazione in regolarizzazione.

Per usufruire delle riduzioni indicate nei punti 2 e 4 del presente avviso, il richiedente dovrà altresì produrre gli atti idonei a certificare la sussistenza delle situazioni ivi descritte.

Il modulo, compilato in ogni sua parte e completo degli allegati richiesti, dovrà essere trasmesso **entro e non oltre le ore 24:00 del 27 febbraio 2021**:

- a) a mezzo PEC al seguente indirizzo: **protocollo@pec.comunesubiaco.com**
- b) a mezzo di raccomandata a.r. al seguente indirizzo: **Comune di Subiaco, Piazza S. Andrea n.1 – 00028, Subiaco (RM)** (in tal caso, per verificare il rispetto del termine sopraindicato si farà riferimento alla data di spedizione);
- c) a mani, presso il Protocollo dell'Ente

Per la presentazione della domanda, i soggetti interessati potranno eventualmente avvalersi anche dell'ausilio e dell'assistenza di Caf, Sindacati, Patronati e Comitati Inquilini.



COMUNE DI SUBIACO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
AREA TECNICA

7. Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente indicato o richiamato nell'ambito del presente avviso, si rinvia a quanto previsto dalle Leggi Regionali nn.1/2020, 27/2006 e 12/1999, agli Allegati A e B della Delibera di Giunta Regionale n.429/2020, nonché a tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari attualmente vigenti in materia.

8. Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Felice Lustrissimi, presso l'Area Tecnica del Comune di Subiaco, e-mail: diptec3@comunesubiaco.com

Subiaco (RM), 15 gennaio 2021

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
ING. GIULIA NARDELLI**